

**Comune di Catania**

Categoria.....

Classe.....

Fascicolo.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE**Deliberazione N. 39 del 13/02/2018****OGGETTO: Revoca delibera di Giunta Municipale N° 456 del 10/8/2012: ottemperanza sentenza C.G.A. n. 700/2015****DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BILANCIO.....Competenze.....

Cap.....Art.....Spese per.....

Somma stanziata €.....

Aggiunta per storni €.....

Dedotta per storni €.....

€.....

Impegni assunti €.....

Fondo disponibile €.....

Visto ed iscritto aN. Visto.....

de.....Cap.....Art.....nel.....

partitario uscita di competenza l'impegno di €.....

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addì,20.....

IL RAGIONIERE GENERALE

.....

DIREZIONE: Famiglia e Politiche Sociali

Prot. n. 42947 del 31/01/2018

Il Compilatore*f.to Lucia Leonardi***Visto****Il Direttore**

Avv. Francesco Gullotta

*f.to***L'Assessore**

Dott. Fortunato Parisi

f.to

AFFARI ISTITUZIONALI

N. 39 del 09/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e che non risulta prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 12,00 nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale di Catania.

All'adozione del presente atto sono presenti il Sindaco Avv. Vincenzo Bianco, che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

x	Sig. Lombardo Agatino
	Dott.ssa Mastrandrea Maria Ausilia
	Avv. D'Agata Rosario
x	Dott. Parisi Fortunato
	Prof. Licandro Orazio
x	Dott. Andò Salvatore
x	Sig. Di Salvo Salvatore
	Avv. Giorgianni Michele
x	Dott. Consoli Magnano San Lio Marco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Antonina Liotta

OGGETTO: Revoca delibera di Giunta Municipale N° 456 del 10/8/2012: ottemperanza sentenza C.G.A. n. 700/2015.

Il sottoscritto Avv. Francesco Gullotta, Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso :

che il Comune di Catania stipulò contratto di *project financing* in data 31.10.1997 con l'Associazione Culturale Primavera Onlus con sede in Catania Viale Castagnola n°4 avente ad oggetto la gestione del servizio di *semiconvitto per minori* destinatari di provvedimento del Tribunale dei Minori ovvero *minori indigenti*, servizio regolato dalla L.R. N° 22/1986, alle condizioni ivi previste;

che con delibera N° 28 del 07/9/2011 il Consiglio Comunale approvava un nuovo schema generale di convenzione da fare sottoscrivere a tutti gli Istituti Educativi Assistenziali operanti nel settore;

che, tuttavia, tale schema generale incideva sui rapporti in essere con l'Associazione Primavera Onlus, la quale proponeva ricorso giurisdizionale N° 3074/2011 R.G. innanzi Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania;

che il T.A.R. Catania Sezione 3° accoglieva il ricorso dell'associazione annullando la delibera del Consiglio Comunale N° 28 del 07/9/2011 con la sentenza N° 1635 del 28/6/2012;

che con delibera n°456 del 10.8.2012 la Giunta Municipale formulava atto di indirizzo politico affinché *“la Direzione Patrimonio...con la Direzione Politiche Sociali, adotti tutti i consequenziali atti per il recesso del contratto di project financing con l'Associazione Primavera e la immediata restituzione dell'immobile...”*

che anche la delibera n° 456 del 10.8.2012 veniva impugnata dalla associazione innanzi il T.A.R. di Catania con ricorso n° 2235 del 25.9.2012, che veniva definito con la sentenza n° 485/14;

che a gennaio 2013 il Comune di Catania impugnava la sentenza n°1635/12 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania gravandola innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con appello n°132/2013 R.G. che veniva definito con sentenza n°700/2015 depositata in data 21.12.2015 che rigettava tutte le richieste del Comune di Catania;

che la sentenza del T.A.R. Catania N° 485/14 veniva gravata con appello al C.G.A. N° 453/2014 ed è tuttora pendente;

Richiamata

la nota della difesa della Associazione del 03/6/2016 con la quale, al fine di evitare il ricorso per la esecuzione del giudicato formatosi in seguito della sentenza del CGA n.700/15 (all.1), richiedeva alla Direzione Affari Legali idoneo parere (all.2), in relazione all'estensione del giudicato di tale sentenza e in che misura tale decisione si riverberi sulla vicenda del procedimento di revoca, a questa collegata;

Considerato

che in data 05/6/2017 si teneva conferenza di servizi con la partecipazione del Sig. Assessore al Bilancio, Il Sig. Direttore della Direzione Affari Legali, il Sig. Direttore della Direzione Patrimonio ed il legale dell'associazione che si è conclusa con la comune volontà e determinazione di risolvere al meglio la vicenda di porre fine al contenzioso;

Ritenuto

che non appare, pertanto, opportuna la continuazione del contenzioso innanzi il C.G.A., giudizio N° 453/2014 R.G. all'esito della motivazione della predetta sentenza dello stesso C.G.A. N° 700/2015 che potrebbe vedere il Comune soccombente e condannato al risarcimento di ulteriori spese derivanti da un giudizio per l'esecuzione del giudicato;

Ritenuto

altresì, che l'esecuzione della precedente deliberazione e la conseguente interruzione del contratto di *project financing* potrebbero esporre il Comune ad una ulteriore azione di risarcimento dei danni da parte dell'associazione;

Considerato

che la delibera della Giunta Municipale n° 456 del 10.8.2012 è allo stato ancora oggetto di contenzioso innanzi al C.G.A. e che la medesima venne notificata alla associazione Primavera Onlus con nota del 29.5.2013 Prot. N° 159735 al fine di dare attuazione alla stessa;

Tutto quanto premesso e ritenuto

Dato atto che in capo allo scrivente ed ai sottoscrittori del presente atto non sussistono conflitti di interesse

Visti i pareri

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

revocare la delibera di Giunta Municipale n°456 del 10.8.2012 che disponeva adottarsi gli atti consequenziali finalizzati al recesso del contratto di project financing con l' Associazione Primavera e l'immediata restituzione dell'immobile.

Il Direttore
Avv. Francesco Gullotta
f.to

Allegati:

1. sentenza n. 700/2015 del C.g.a. , che definisce il primo giudizio.
2. parere rilasciato dall'Avvocato Capo in data 10.01.2017, prot. 8361.
3. nota Direzione Patrimonio prot. n. 159735 del 29.05.2013.
4. delibera GM N° 456 del 10.8.2012

Scheda parere

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione n. 42947 del 31/01/2018

OGGETTO: Revoca delibera di Giunta Municipale N° 456 del 10/8/2012: ottemperanza sentenza C.G.A. n. 700/2015.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.
- Dare mandato al Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali di adottare tutti gli atti consequenziali scaturenti dalla presente deliberazione;
- Prendere atto che il presente atto non comporta per l'Amministrazione alcun onere economico.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

Omissis

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente

F.to Vincenzo Bianco

Il Segretario Generale

F.to Antonina Liotta

L'Assessore Anziano

F.to Agatino Lombardo

OGGETTO: Revoca delibera di Giunta Municipale N° 456 del 10/8/2012: ottemperanza sentenza C.G.A. n. 700/2015.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania, lì 29/01/2018</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE <i>f.to Francesco Gullotta</i> -----</p>	<p>Si da atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania, lì 29/01/2018</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE <i>f.to Francesco Gullotta</i> -----</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa è di € _____</p> <p>Va imputata al cap. _____ <i>Visto</i> _____ del bilancio 201.....</p> <p>Catania, lì 01/02/2018</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE <i>f.to Massimo Rosso</i></p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R.48/1991</p> <p style="text-align: center;">IL RAGIONIERE GENERALE</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	
<p style="text-align: center;">Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Allegati:

1. sentenza n. 700/2015 del C.g.a. , che definisce il primo giudizio.
2. parere rilasciato dall'Avvocato Capo in data 10.01.2017, prot. 8361.
3. nota Direzione Patrimonio prot. n. 159735 del 29.05.2013.
4. delibera GM N° 456 del 10.8.2012.